

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

INDICE

PREMESSA	4
FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	
CAMPO DI APPLICAZIONE	
RIFERIMENTI LEGISLATIVI	
CAPO 1 - NORME GENERALI	
Articolo1	
SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO VEGETALE.	
Articolo 2 - Abbattimenti	
2.1 – Abbattimenti eseguiti dal gestore del servizio pubblico	6
2.2 – Abbattimenti richiesti da privati	6
2.3 – Abbattimenti in proprietà privata	
2.4 – Tempi di esecuzione	
2.5 – Esenzioni	
Articolo 3 - Potature	
3.1 – Utilità delle potature	
3.2 – Capitozzature.	
3.3 – Disposizioni tecniche per le potature.	
3.4 – Lotta al cancro colorato del platano	
3.5 – Cura delle cavità	
3.6 – Ferite	
Articolo 4 - Aree di pertinenza delle alberature e distanze minime da confini, utenze aeree, sotterranee e dalle	
ferroviarie	9
4.1 – Aree di pertinenza	
4.2 – Distanze dai confini per i nuovi impianti	9
4.3 – Distanza dalle utenze aeree	10
4.4 – Distanza dalle utenze sotterranee	
4.5 – Distanza dalle linee ferroviarie	10
4.6 - Distanze dai corsi d'acqua	10
Articolo 5 - Nuovi impianti e sostituzioni	11
5.1 – Scelta delle specie	11
5.2 – Dimensioni all'impianto	11
5.3 – Distanze d'impianto	
5.4 – Caratteristiche del materiale vegetale	
5.5 – Metodi, materiali e accessori per la piantagione	
5.6 – Progettazione	
5.7 – Verde per parcheggi	
5.8 – Forestazione urbana	
Articolo 6 - Alberate stradali	
6.1 – Viabilità interna al centro abitato	
6.2 – Viabilità esterna al centro abitato	
6.3 – Potature su alberate stradali	
6.4 – Abbattimenti di alberate stradali	
6.5 – Segnalazione di cantieri stradali	17
Articolo 7 - Tutela del verde pubblico e privato	
7.1 – Tutela delle alberature	
7.2 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere	
7.3 – Lavori su aree a verde pubblico	
7.4 – Cessione in uso temporaneo di porzioni di aree a verde pubblico	
7.5 – Salvaguardia delle funzioni estetiche degli spazi verdi	22
Articolo 8 - Verde realizzato a scomputo di oneri di urbanizzazione	22
8.1 – Progettazione delle aree verdi	
8.2 – Parametri per la realizzazione del verde pubblico	
8.3 – Modalità e tempi per la realizzazione delle opere e per i collaudi	
COMLINE DEPLATO	2

9.1 – Aree a verde agricolo e non all'interno dei centri abitati o in fregio alla pubblica viabilità
9.2 – Divieto d'incendio e discribo dene sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incorte
9.3 – Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade
9.4 – Salvaguardia delle siepi, delle siepi alberate e degli arbusteti
9.5 – Salvaguardia degli specchi d'acqua e dei corsi d'acqua minori
CAPO II: DIFESA DEL VERDE27
Articolo 10 - Difesa fitosanitaria
Articolo 11 - Interventi di lotta obbligatoria
D.M. 17 aprile 1998 : Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata".
D.M. 27 marzo 1996 " Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (<i>Erwinia amylovora</i>) nel territorio della Repubblica
D.M. 29 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka) 29 D.M. 17 aprile 1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "
Traumatocampa pityocampa"
D.M. 22 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio Matsucoccus feytaudi (Ducasse)" 29
Articolo 12 - controllo della vegetazione spontanea
CAPO III: ALBERI MONUMENTALI E SALVAGUARDIA DEI PARCHI E
DEI GIARDINI STORICI29
Articolo 13 - Alberi di pregio
Articolo 14 - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale (Allegato E)
CAPO IV - REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI
GIARDINI PUBBLICI30
Articolo 15 - Ambito di applicazione
Articolo 16 - Divieti e prescrizioni 32
CAPO V: SANZIONI E NORME FINANZIARIE
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Norme finanziarie 34
Articolo 19 - Vigilanza e controlli
Articolo 20 - Norme transitorie e finali

PREMESSA

La "Guida agli interventi sugli spazi verdi" approvata nel 2001 come documento integrante delle Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico fornisce, come indicato all'art. 3 del Regolamento stesso, metodi, indirizzi e indicazioni sulle modalità di progettazione.

La guida riveste carattere orientativo e di indirizzo per gli interventi.

Il presente Regolamento, partendo dalla guida allegata al Regolamento Urbanistico, a seguito anche delle esperienze acquisite dal 2001 ad oggi, approfondisce i temi in essa trattati e ne fornisce uno strumento qualificato per la gestione del verde pubblico e privato.

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

- Tutelare e promuovere il Verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- Contribuire ad una razionale gestione del verde esistente e di quello di nuova formazione ;
- Favorire e regolare gli usi delle aree verdi del territorio comunale in modo che siano compatibili con le risorse naturali presenti.
- ➤ Indicare le modalità di intervento sul verde e sul territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio verde esistente, alla connessione fra aree verdi in modo da favorire la circolazione delle specie e la biodiversità.
- > Diffondere la cultura del verde attraverso la sensibilizzazione e l'informazione del cittadino.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente regolamento si applica:
- A tutte le aree sistemate a verde sia pubbliche che private.
- 2. Non sono oggetto di tutela del presente regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione:
- ➤ Gli alberi da frutto.
- ➤ Gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno)
- ➤ Gli alberi facenti parte di boschi così come definiti dall'art. 3 della legge Regione Toscana del 21 marzo 2000, n° 39.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Si riportano di seguito i riferimenti legislativi nazionali e regionali relativi agli argomenti trattati nel presente regolamento (i riferimenti legislativi relativi alla lotta obbligatoria contro alcune fitopatie sono riportati in apposito capitolo)

- ➤ Costituzione Italiana art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
- R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;
- R.D. 16 marzo 1942 n° 262 Codice civile art. 892-899 Distanze per gli alberi;
- ➤ DPR 11 luglio 1980 n° 753 Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
- ➤ L. 29 gennaio 1992 n° 113 Obbligo ai comuni di mettere a dimora un albero per ogni neonato;
- ➤ Legge 11 febbraio 1992 n° 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- ➤ D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 Nuovo codice della strada;
- ➤ DPR 16-dicembre 1992 n° 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada:
- ▶ D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- ➤ L.R. 3 gennaio 2005 n°1 Norme per il governo del territorio;

CAPO 1 - NORME GENERALI

Il presente Capo detta disposizioni e indicazioni per la salvaguardia e l'oculata gestione del verde esistente nel territorio comunale, per l'impianto e la difesa di alberature, per la realizzazione e la tutela di parchi e giardini sia pubblici che privati.

Le norme del regolamento inerenti il verde pubblico, si applicano sia alle aree di proprietà dell'Amministrazione comunale o di altri enti pubblici, sia di proprietà diverse gestite da enti pubblici.

Per gestore si intende l'affidatario del servizio di manutenzione del verde pubblico.

Articolo1

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO VEGETALE

Su tutto il territorio comunale devono essere rigorosamente conservati:

- gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, risultino di particolare pregio;
- gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm.100 di altezza dal colletto, superiore a cm. 60 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm. 35 per le specie di terza grandezza;

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
a) <u>1° grandezza</u>	>18m
b) <u>2°grandezza</u>	12-18m
c) <u>3°grandezza</u>	< 12m

- le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 30.

Le sostituzioni di alberi ed i nuovi impianti rientrano nelle prescrizioni dettate al paragrafo 5 del presente Capo.

Articolo 2 - Abbattimenti

2.1 – Abbattimenti eseguiti dal gestore del servizio pubblico

Gli abbattimenti di alberi di proprietà pubblica, anche se effettuati dal gestore del servizio pubblico, dovranno essere oggetto di comunicazione all'Amministrazione Comunale, secondo le modalità riportate nel contratto di servizio ad eccezione delle piante che in base a quanto riportato nell'allegato C se appartenenti alla categoria di grandezza 3 hanno diametro del tronco inferiore a cm 8 e se appartenenti alle categorie di grandezza 1 e 2 hanno diametro del tronco inferiore a cm. 15

Per gli abbattimenti di alberature stradali dovranno essere rilasciati i nulla osta dal Dirigente del servizio comunale competente.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli indifferibili e urgenti dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica, per i quali dovrà essere data comunicazione a ratifica al Dirigente del servizio comunale competente.

Per ogni abbattimento effettuato deve essere previsto l'impianto di un numero di specie arboree che per dimensione della chioma mantengano almeno costante il patrimonio verde esistente.

.

2.2 – Abbattimenti richiesti da privati

Qualora l'abbattimento di alberi, di qualsiasi dimensione, posti in aree a verde pubblico sia richiesto da privati cittadini l'autorizzazione all'abbattimento è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Dirigente del servizio competente del Comune di Prato, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

L'Amministrazione potrà accollarsi l'onere dell'abbattimento, nel caso in cui sia evidente la necessità dell'abbattimento (ad esempio in caso di danneggiamenti alla proprietà privata), o autorizzare l'abbattimento (ad esempio in caso di apertura di nuovi passi carrabili); in quest'ultimo caso, i soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica sono tenuti a versare, prima dell'abbattimento, una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo la metodologia indicata nell'allegato A e dovranno, inoltre, provvedere a proprie spese all'abbattimento.

Le somme saranno versate all'Amministrazione Comunale e verranno integralmente impiegate per il ripristino e l'incremento del patrimonio verde cittadino.

2.3 – Abbattimenti in proprietà privata

E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione del gestore, ad eccezione delle piante che in base a quanto riportato nell'allegato C se appartenenti alla categoria di grandezza 3 hanno diametro del tronco inferiore a cm 8 e se appartenenti alle categorie di grandezza 1 e 2 hanno diametro del tronco inferiore a cm. 15.

Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui insiste la pianta, di domanda in carta semplice, indirizzata al gestore, nella quale saranno indicate le

motivazione dell'abbattimento richiesto, corredata da appropriata documentazione fotografica, e da quanto necessario a definirne l'ubicazione (planimetria Irtef).

L'autorizzazione all'abbattimento potrà essere concessa nel caso vi siano rischi di danni ai fabbricati, alle infrastrutture, ostacolo al normale deflusso delle acque e per ogni altra causa di interferenza con strutture, reti di servizi oltre a rischio di stabilità dei terreni.

L'autorizzazione potrà essere concessa, inoltre, nel caso vengano presentati per l'approvazione progetti di ristrutturazione o realizzazione dell'area a verde.

L'autorizzazione è concessa, infine, nei casi di contrasto con le norme dettate dal Codice Civile o con altre norme regionali e statali come ad esempio il Codice della Strada.

Il gestore, informata l'Amministrazione Comunale, rilascerà l'autorizzazione o il diniego entro 30 giorni dalla data di presentazione di tale richiesta. Dopo tale termine, in assenza di comunicazioni da parte del gestore, si potrà procedere all'abbattimento.

Per gli alberi ubicati in zona a vincolo paesaggistico il termine per l'espressione del parere è di giorni. 120 come previsto dall'art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004 per consentire l'acquisizione del necessario parere della Soprintendenza ai beni naturali e architettonici.

Gli alberi abbattuti devono essere, di norma, sostituiti con piante appartenenti alle specie riportate nell'allegato C, utilizzando materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza minima non inferiore a: cm. 20-22 per le specie di prime e seconda grandezza, e cm. 10-15 per quelle di terza grandezza tenendo conto di quanto disposto negli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

La deroga al reimpianto sarà concessa, motivandola, nel nulla osta rilasciato per l'abbattimento.

Il gestore trasmetterà all'Amministrazione Comunale l'elenco delle autorizzazioni concesse annualmente.

2.4 – Tempi di esecuzione

Fatti salvi i casi particolari, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

2.5 – Esenzioni

Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di progetti approvati dall'Amministrazione Comunale.

Sono esclusi, inoltre, da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica, per i quali dovrà essere data tempestiva comunicazione al gestore.

Articolo 3 - Potature

3.1 – Utilità delle potature

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature ricorrenti, a tal proposito è necessario ricordare quanto segue:

- La riduzione della superficie fogliare comporta una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell'albero inoltre potature drastiche comportano equivalenti disseccamenti dell'apparato radicale.
- L'esposizione della corteccia dei rami più interni alla luce diretta del sole può provocarne il surriscaldamento e conseguente indebolimento strutturale.

- ➤ Il taglio dei rami comporta una abbondante produzione di germogli inseriti debolmente, che con il tempo possono essere soggetti a distacco.
- Le ferite provocate in occasione della potatura sono vulnerabili all'attacco di insetto e/o funghi patogeni.

La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà: in particolare le potature andranno effettuate per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti altre reti tecnologiche o per mantenerli entro le dimensioni desiderate o disponibili quando posti a dimora con sesto di impianto insufficiente o in luoghi che non consentono il normale sviluppo della pianta.

Le potature sono inoltre utili e necessarie in occasione di particolari fasi di coltivazione o sviluppo della pianta (potatura al trapianto, potatura di formazione da effettuare dopo alcuni anni dalla posa a dimora ecc.)

Nel caso di piante poste a dimora con sesto di impianto insufficiente rispetto al naturale sviluppo dell'albero è opportuno valutare la possibilità di effettuare diradamenti senza effettuare potature di contenimento che risultano sempre costose, devono essere reiterate, alterano il naturale portamento dell'albero e in genere ne accorciano il ciclo biologico.

3.2 – Capitozzature

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.25 o che comportano una drastica riduzione della chioma maggiore del 70%, sono vietati in quanto stravolgono completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e ne riducono drasticamente il valore ornamentale e il ciclo vitale.

In via straordinaria, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, per i tutori vivi delle piante, per i gelsi e i salici da capitozza e per arte topiaria, e in quegli impianti per i quali non vi è altra possibilità per mantenere la forma prestabilita.

3.3 – Disposizioni tecniche per le potature.

Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando, per quanto possibile, la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm.10 (circonferenza minore di cm. 30) in ogni caso le potature dovrebbero comportare una riduzione della chioma inferiore al 25%.

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti , drastiche e irrazionali potature, in tal caso per quanto riguarda le alberate di proprietà comunale dovranno essere inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale.

3.4 – Lotta al cancro colorato del platano

Le attività relative all'abbattimento e/o potatura delle piante di platano, nonché lavori in loro prossimità, devono essere eseguite in ottemperanza del DM del 17.04.98 e Circolare Ministeriale applicativa del 28.06.98 n. 33686.D2.G e successive direttive regionali emesse dall'ARPAT, emanate per combattere la diffusione del cancro colorato.

3.5 – Cura delle cavità

Non sono consentiti interventi di cura delle cavità quali slupature, drenaggi, occlusioni ecc.

3.6 – Ferite

Le ferite, siano esse di origine traumatica (dovute ad urti o abrasioni accidentali), patogena (dovute all'azione di organismi patogeni) o da potatura, non devono essere disinfettate né preservate.

Il solo intervento consentito su di esse riguarderà l'eliminazione dei brandelli di corteccia allo scopo di favorire una più rapida cicatrizzazione.

Solo in caso di interventi di potatura su specie vegetali esposte a fitopatie da ferite particolarmente pericolose (Platanus sp. e Cupressus sempervirens), si dovrà procedere all'accurata disinfezione e preservazione delle ferite.

Articolo 4 - Aree di pertinenza delle alberature e distanze minime da confini, utenze aeree. sotterranee e dalle linee ferroviarie

4.1 – Aree di pertinenza

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

per piante di terza grandezza (altezza < 12m)	m. 2 di raggio
per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	m. 4 di raggio
per piante di prima grandezza (altezza >18m)	m. 6 di raggio

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali, purché sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo (<u>superficie libera</u>), pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

per piante di terza grandezza (altezza < 12m)	mq. 4 (dist. minima dal tronco m 0,6)
per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	mq. 6 (dist. minima dal tronco m 1)
per piante di prima grandezza (altezza >18m);	mq.10 (dist. minima dal tronco m 1,5)

Gli interventi di posa delle pavimentazioni non devono comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm.15, misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

Tali aree di pertinenza devono essere considerate nel caso di progettazione di nuovi impianti.

Per gli alberi posti lungo i viali e in aree adibite a parcheggio, pubblico o privato ad uso pubblico, la superficie libera può essere interessata da pavimentazioni permeabili che consentano l'inerbimento (autobloccanti forati, griglie in ferro o ghisa ecc.)

Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

4.2 – Distanze dai confini per i nuovi impianti

Per le distanze dai confini, vengono considerate minime le misure di seguito indicate, ad esclusione delle alberature stradali per le quali si rimanda all'art. 6 del presente Capitolo :

```
piante di terza grandezza (altezza < 12m) m. 3
piante di seconda grandezza (altezza 12-18m) m. 4
```

piante di prima grandezza (altezza >18m) m. 6

Per le alberature preesistenti all'emanazione del presente regolamento vale quanto stabilito dall'art 892-899 del R.D. 262/42 Codice Civile.

4.3 – Distanza dalle utenze aeree

Per le utenze aeree, di telecomunicazione ed elettriche, presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m. 5, come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art. 2.1.06, in conformità allo stesso articolo, dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di m. 30 attorno al cavo.

4.4 – Distanza dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

<u>Classe di grandezza</u>	<u>DISTANZA MINIMA</u>
a) 1° grandezza (altezza >18m)	> m. 4
b) 2°grandezza (altezza 12-18m)	> m. 3
c) 3°grandezza (altezza < 12m)	> m. 2

4.5 – Distanza dalle linee ferroviarie

In conformità agli articoli n° 52 e 55 del DPR del 11.07.80 n° 753 e all'articolo n°4 della Legge 12.11.68 n°1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie di seguito indicate:

a) alberi di altezza >4m	<u>DISTANZA MINIMA CORRISPONDENTE</u> altezza massima delle piante a maturità aumentata di m. 2
b) arbusti ed alberi di altezza <4m e siepi di altezza >1,5m	m. 6
c) siepi con altezza <1,5m	m. 5

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m. 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Per le aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di m. 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale

4.6 - Distanze dai corsi d'acqua

Per la piantagione di alberi in fregio ai corsi d'acqua occorre attenersi alle disposizioni impartite con Regio Decreto del 25 luglio 1904 n° 523 che impone fra l'altro la distanza minima di ml. 4 dal piede dell'argine.

Articolo 5 - Nuovi impianti e sostituzioni

5.1 – Scelta delle specie

Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti si rimanda all'elenco riportato nelle tabelle in allegato (allegato C) tenendo presente che:

- le piante contrassegnate da x non devono essere utilizzate nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni. Nelle aree individuate dal P.R.G. vigente come centro abitato e non soggette a vincolo paesaggistico il loro impiego è libero; nelle altre aree il loro impiego deve essere contenuto entro il 20% del totale,
- le piante contrassegnate da xx non possono essere utilizzate nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, altrove devono avere la sola utilizzazione come pianta isolata con massimo 3 esemplari e sono comunque sconsigliate;
- per diverse specie vegetali esistono cultivar e varietà che differiscono notevolmente fra loro per sviluppo, portamento colore delle foglie ecc. le distanze d'impianto dovranno pertanto essere adattate alle caratteristiche delle piante poste a dimora, le piante con foglie rosse, dorate o variegate dovranno essere impiegate complessivamente in misura inferiore al 20%, le piante con fogliame argentato sono da considerarsi come contrassegnate da xx.

5.2 – Dimensioni all'impianto

Per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità, avente circonferenza non inferiore a cm. 18-20 per le specie di prima e seconda grandezza e cm.10-15 per quelle di terza grandezza; sono ammesse piante di dimensioni inferiori nel caso si realizzino fasce boscate.

Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm. 60-80 preferibilmente allevate in contenitore.

Nel caso di interventi di Forestazione Urbana non sono previsti limiti dimensionali.

5.3 – Distanze d'impianto

Per i nuovi impianti devono essere rispettate le seguenti distanze:

- tra albero ed albero quelle indicate nelle tabelle in allegato C;
- rispetto ai confini di proprietà e alle utenze aeree e sotterranee, le distanze indicate all'articolo 4 del presente Capitolo.

Le distanze sopra riportate possono essere ridotte se il progetto di piantagione è corredato da un piano per il successivo diradamento e nel caso si effettuino interventi di Forestazione Urbana

5.4 – Caratteristiche del materiale vegetale

5.4.1 – Caratteristiche generali

Le piante possono essere: in contenitore, di zolla o a radice nuda.

Le piante in contenitore possono essere messe a dimora anche nel periodo estivo, tali piante però non devono sostare nel contenitore troppo a lungo, altrimenti le radici tendono a formare un intreccio circolare a ridosso delle pareti del contenitore, tale fenomeno, detto spiralizzazione, è grave soprattutto per le alberature perché l'anomala disposizione delle radici compromette la successiva stabilità della pianta.

Le piante di zolla possono essere confezionate con rete non zincata e juta, con sola juta, nel caso di zolle con diametro inferiore a 30 cm., o con film plastici ad alta porosità (Plant Plast); in quest'ultimo caso il materiale occorso per la zollatura deve essere rimosso all'impianto.

La dimensione della zolla deve essere ben rapportata alle dimensioni della pianta, come riportato nella tabella seguente per le piante d'alto fusto.

Circonferenza del	Diametro della zolla	Altezza della zolla
tronco a 1 m.		
14-16	50	35-40
16-18	55	40-45
18-20	60	45-50
20-22	65	50-55
22-25	70	55-60
25-28	75	60-65
28-32	80	65-70
32-27	90	70-75
37-42	100	80-85

Le piante a radice nuda possono essere impiegate solo se la circonferenza del tronco, ad un metro dal colletto, è inferiore a cm 16 e le piante appartengono alle specie dei generi *Populus* e *Tilia*.

5.4.2 — Alberi - Latifoglie

Sono definiti alberi le piante legnose con più di due anni di età, con ramificazioni inserite su un asse (fusto) che deve essere dritto e assurgente. Qualora la pianta sia ottenuta per innesto non dovranno essere evidenti fenomeni di disaffinità. Le piante dovranno essere sane vigorose in relazione alla specie di appartenenza ed alla cultivar, dovranno essere fornite di ramificazioni uniformi ed equilibrate e di un buon apparato radicale; a tal proposito, la pianta dovrà aver subito almeno due trapianti.

Gli interventi di potatura subiti dalle piante in vivaio non devono aver determinati riprese vegetative (cosiddette "a pipa") che ne discostino la linea da quella dell'asse centrale, i tagli dovranno essere ben cicatrizzati e non dovranno essere evidenti tagli con diametro eccedente i cm 2. Dovrà essere sempre evidente una ed una sola cima che manifesti una giusta dominanza apicale rispetto a tutte le altre cime della chioma. In base alla forma di allevamento si possono distinguere alberi:

- <u>a forma libera</u> piante con ramificazioni presenti su tutto l'asse, fino al colletto, se naturalmente presenti, senza sostanziali modifiche dei modelli naturali di crescita.
- <u>impalcati</u> piante allevate per impieghi particolari (viali, alberate, frutteti ecc.) nelle quali si tende all'ottenimento di un unico fusto principale, nudo fino all'altezza della prima impalcatura; dovrà essere evitato il difetto comune nelle piante impalcate che consiste nell'inserimento delle branche del primo palco tutte alla stessa altezza.

Gli alberi dovranno avere ramificazioni uniformemente distribuite sul fusto e sviluppate in modo che la chioma sia uniforme ed equilibrata rispetto al fusto.

Nella tabella sotto riportata sono evidenziate le opportune corrispondenze fra alcuni parametri caratteristici degli alberi delle seguenti specie: *Tilia* sp.pl., *Juglans* sp.pl., *Platanus* sp.pl., *Acer saccarinum*, *Acer platanoides*, *Acer pseudoplatanus*, *Pawlonia imperialis*, *Liriodendron tulipifera*,

Celitis australis, Ginkgo biloba, Qurcus robur, Quercus petrea, Prunus avium ed altre piante di

sviluppo analogo.

Circonferenza tronco	Altezza totale media	Altezza totale massima	Altezza della chioma
cm.	m.	m.	m.
10-12	3	4	
12-14	3.5	4.5	2
14-16	4	5	
16-18	4.5	5.5	3
18-20	5-5.5	6.5	
20-25	6	7	4

Per alberi a sviluppo più contenuto quali *Acer campestris, Carpinus betulus, Malus* sp.pl., *Ostria carpinifolia*, Ciliegi da fiore, *Prunus Pissardi, Koelreuteria paniculata, Cercis siliquastrum*, sono da prendere a riferimento i dati riportati nella tabella seguente:

Circonferenza del tronco cm.	Altezza media m.	Altezza massima m.
8-10 e 10-12	2.5 - 3	3,5
12-14 e 14 - 16	3 - 3,5	4
16-18	3,5 – 4	5

In ogni caso lo sviluppo della pianta deve essere armonioso e regolare ed i rapporti fra le dimensioni del tronco, l'altezza totale e quella della chioma devono essere conformi alle caratteristiche della specie e della cultivar evitando scrupolosamente le piante filate perché allevate con sesto di impianto insufficiente.

5.4.3 Alberi — Coniferae e Taxales

Per quanto attiene alle caratteristiche generali, anche per questo gruppo di alberi vale quanto detto per le latifoglie; particolare attenzione dovrà essere posta nella valutazione della forma della chioma, che dovrà essere assolutamente regolare e priva di "buchi" per assenza, danneggiamento o ridotto sviluppo di una o più branche.

Anche per le conifere e le taxacee dovrà essere evidente una sola cima che evidenzi una giusta ed equilibrata dominanza apicale.

Non dovranno essere evidenti tagli di potatura, con la sola eccezione delle spalcature.

5.4.4 — Arbusti e cespugli

Sono caratterizzati dalla presenza di più assi che si dipartono da un'unica ceppaia o che si rigenerano naturalmente dal colletto o a livello dell'apparato radicale, tali assi dovranno essere almeno 4 ed almeno 2 dovranno avere l'altezza richiesta in perizia; dovranno inoltre avere ottimo vigore vegetativo.

5.5 – Metodi, materiali e accessori per la piantagione

Le buche d'impianto dovranno avere dimensioni almeno doppie rispetto a quelle della zolla.

I pali tutori possono essere in legno di castagno o robinia, dovranno essere scortecciati ed appuntiti alla base; possono essere impiegati anche pali di legno di essenze resinose, ma in tal caso dovranno essere preventivamente trattati con prodotti idonei a garantirne la durevolezza (ad esempio con sali di rame in autoclave).

I materiali usati per le legature dovranno avere una durata di almeno due cicli vegetativi; potranno essere costituiti da funi o fettucce in materiale vegetale, corde, cinghie o cavetti di materiale plastico elastico.

Le piante poste a dimora dovranno essere fornite d'impianto irriguo a goccia; eventuali deroghe dovranno essere motivate.

5.6 – Progettazione

I progetti relativi alla realizzazione o ristrutturazione delle aree a verde di proprietà comunale, vengono sottoposti all'approvazione della Giunta Municipale previo parere della circoscrizione competente.

La progettazione delle aree a verde private sarebbe opportuno fosse affidata ad un tecnico abilitato (Agronomo, Forestale, Architetto paesaggista) e dovrà essere conforme a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

5.7 – Verde per parcheggi

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi, sia pubblici che privati, o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una parte dell'area complessiva occupata dal parcheggio.

Dovrà essere assicurata una superficie libera ad albero come indicato all'art. 4 comma 1.

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta.

La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protetti dal calpestio e dagli urti.

Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere le seguenti specie arboree:

- pino domestico (*Pinus pinea*);
- ippocastano (Aesculus hippocastanum);
- tiglio (*Tilia* sp.pl.);
- ciliegi a fiore (*Prunus* sp.pl.);
- piante femminili di pioppi e salici (*Populus* sp.pl. e *Salix* sp.pl.)
- spino di Giuda (*Gleditsia triacanthos*).

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico.

In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

5.8 – Forestazione urbana

La forestazione di aree verdi arricchisce sensibilmente il territorio sia da un punto di vista paesaggistico che ambientale andando a creare microsistemi dove viene mantenuta la biodiversità e si costituiscono possibili corridoi ecologici e barriere naturali alla diffusioni di inquinanti e del rumore.

L'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di ampliare annualmente il patrimonio verde con progetti di forestazione urbana che richiamino i principi dettati dalla L. 29 gennaio 1992, n.113.

Articolo 6 - Alberate stradali

6.1 – Viabilità interna al centro abitato

Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa, tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale, ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

In relazione a ciò, fatti salvi i casi di deroga già previsti all'art. 2 del presente capitolo, è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale senza il preventivo pronunciamento dell'Amministrazione Comunale.

In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanza minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti rispettando le norme dettate dall'art. 4 del presente capitolo, secondo la seguente articolazione:

a) per marciapiedi di larghezza inferiore a m 2,5:
b) per marciapiedi di larghezza compresa tra m 2,5 e 3:
c) per marciapiedi di larghezza compresa tra m 3 e 4:
d) per marciapiedi di larghezza superiore a m 4:
nessuna alberatura;
alberi di terza grandezza;
alberi di seconda grandezza;
alberi di prima grandezza;

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo (vedi punto 4.1).

Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberatura rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada qualora il proprietario del fondo sia consenziente .

Qualora, su viali esistenti, la superficie libera sia inferiore agli standard sopra indicati, è opportuno proteggere le piante esistenti dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento.

Non è consentita la piantagione o il reimpianto di alberi o cespugli nelle sede stradale.

Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde che potrà consistere in filari di alberi o fasce boscate composte da alberi e arbusti.

Il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente o prevista.

Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

Per i viali esistenti e per quelli di nuovo impianto dovranno essere predisposti dal Gestore piani di manutenzione per la programmazione degli interventi di potatura, eventuale diradamento o abbattimento, in relazione alle specie impiegate, allo stato vegetativo delle piante e alle condizioni dei luoghi entro 3 anni dall'approvazione del presente regolamento.

A titolo esemplificativo si riporta la tabelle della durata media, funzionale ed estetica, di alcune delle specie utilizzate in ambiente urbano, salvo esemplari che assumano carattere monumentale:

DURATA MEDIA FUNZIONALE ED ESTETICA DI ALCUNE DELLE SPECIE IN AMBIENTE URBANO

SPECIE	ANNI
Aceri specie varie	40-80
Bagolaro	80-90
Carpino	50-70
Frassini specie varie	60-80
Ippocastano	70-80
Albero dei tulipani	60-80
Olmi specie varie	60-100
Pino domestico	60-80
Pioppi specie varie	30-60
Platano	100-120
Querce specie varie.	80-200
Robinie specie varie.	40-50
Sofora	40-70
Tigli specie varie	60-100

Deve essere inoltre favorita la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio.

6.2 – Viabilità esterna al centro abitato

Per quanto riguarda l'ambito extra urbano, relativamente alla dotazione e gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica, si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (art. 29 par. 1, 2, 3, 4; art. 16 par. 1, 2; art. 17; art. 18) e dal Regolamento di Attuazione dello stesso (art. 26 par. 6, 7, 8).

Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.

A tal fine dovrà essere presentata presso il servizio competente, apposita perizia di un tecnico abilitato, attestante l'impossibilità di adottare scelte di arboricoltura alternative che garantiscano, comunque, la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.

6.3 – Potature su alberate stradali

Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato all'art. 3 del presente Capitolo.

Sarà possibile operare in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi cesori, tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie, purché il filare nel suo complesso sia inserito in un programma di sostituzione pluriennale.

Le condizioni di cui sopra dovranno risultare in apposita perizia redatta da un tecnico abilitato.

6.4 – Abbattimenti di alberate stradali

Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate all'art. 2 del presente Capitolo, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo.

Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.

Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.

In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.

E' fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale.

Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente.

Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.

6.5 – Segnalazione di cantieri stradali

E' fatto obbligo a chiunque esegua lavori nelle aree di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti e al gestore del verde pubblico i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.

Tutti i cantieri dovranno essere sottoposti a quanto previsto nell'art. 7.2 del presente Capitolo.

Articolo 7 - Tutela del verde pubblico e privato

7.1 – Tutela delle alberature

7.1.1 — Danneggiamenti

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati(Cap. 1, art. 2)., e come tali sanzionati.

7.1.2 – Divieti

E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, combustibili ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.

7.1.3 – Scavi in prossimità di alberature

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) se ricadenti nelle aree di pertinenza (vedi art. 4.1) di alberi di proprietà comunale devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale, a tale scopo i richiedenti dovranno presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, al Servizio Comunali competente per il verde pubblico, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori

Per gli scavi si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

Sono di seguito riportate le distanze minime da rispettare per gli scavi di qualsiasi profondità per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA
a) 1° grandezza (altezza >18m) b) 2°grandezza (altezza 12-18m)	> m. 4 > m. 3
c) 3°grandezza (altezza < 12m)	> m. 2

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale; in tal caso gli scavi dovranno essere effettuati a mano in modo da arrecare il minor danno possibile all'apparato radicale delle piante.

In ogni caso in occasione di scavi nelle aree di pertinenza delle piante si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- il taglio di radici di diametro superiore a cm 3 è vietato;
- > qualora sia necessario recidere alcune radici, i tagli dovranno essere netti ed eseguiti con utensili affilati:
- il materiale di risulta dello scavo dovrà essere accumulato sul lato dello scavo opposto rispetto all'albero;
- qualora non sia possibile il riempimento dello scavo nelle stessa giornata in cui è stato eseguito, è necessario provvedere alla protezione delle radici dagli agenti atmosferici (messa in opera di tavolato parallelamente alla parete di scavo e interposizione di torba inumidita fra il tavolato e la parete dello scavo);

Si dovranno inoltre osservare le disposizioni di cui al successivo art. 7.2.

7.1.4 – Difesa delle piante di platano

Qualora i lavori si svolgano in prossimità di piante di Platano devono essere eseguiti in ottemperanza del DM del 17.04.98 e Circolare Ministeriale applicativa del 28.06.98 n. 33686.D2.G e successive direttive regionali emesse dall'ARPAT, emanate per combattere la diffusione del cancro colorato.

7.2 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

- ➤ Nelle aree di cantiere, oltre al rispetto di quanto illustrato al punto 7.1, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
- All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 7.1. Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento o il deposito, anche temporaneo di materiali inerti o di altra natura.
- ➤ Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.
- Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati oppure strato di almeno m. 0,2 di ghiaia, con pezzatura mm 10, e placche di acciaio).
- Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-

cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili (allegato B). Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere tempestivamente rimossi.

➤ Nel caso che i lavori producano una presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

7.3 – Lavori su aree a verde pubblico

Tutti i lavori eseguiti su aree a verde pubblico devono essere comunicati all'Amministrazione Comunale e al gestore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori.

Al fine di ottimizzare il servizio di manutenzione del verde pubblico, lavori promossi dall'Amministrazione Comunale che incidano su aree verdi saranno comunicati con sufficiente anticipo al gestore.

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata in aree a verde Pubblico (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) , realizzazione di nuove infrastrutture ecc. devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale (che a sua volta ne darà tempestiva comunicazione al gestore) ; a tale scopo i richiedenti dovranno presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; dovranno inoltre prestare garanzia del corretto ripristino dei luoghi mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

L'importo della garanzia sarà di Euro 2500 più Euro 2 ogni mq di area a verde occupata o soggetta al relativo traffico veicolare; il richiedente dovrà inoltre versare all'Amministrazione Comunale quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico. Sono fatti salvi gli oneri dovuti dal richiedente per la costituzione di servitù ed ogni altro onere dovuto per l'uso del suolo pubblico.

Alla conclusione dei lavori, che dovrà essere comunicata in forma scritta, i luoghi dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati; il gestore provvederà ad accertare lo stato dei luoghi e, qualora si riscontrassero danni, verrà richiesto il ripristino in tempi brevi (entro 10 gg) trascorsi i quali il gestore provvederà direttamente al ripristino, rivalendosi dei costi sostenuti sul soggetto richiedente l'esecuzione dei lavori .

I lavori di ripristino eseguiti dal Gestore verranno contabilizzati in base al prezziario Assoverde con una maggiorazione del 20% i danneggiamenti alle alberature saranno stimati in base alla metodologia illustrata nell'allegato A.

Durante l'occupazione il richiedente rimane completamente responsabile delle aree occupate dal cantiere.

7.4 – Cessione in uso temporaneo di porzioni di aree a verde pubblico

Porzioni di verde pubblico possono essere temporaneamente concesse in uso a privati, associazioni culturali, partiti politici, ecc. per i seguenti motivi:

- > esecuzione di lavori su proprietà confinanti,
- > svolgimento di attività ricreative, culturali, sociali, religiose, politiche, sindacali, sportive, ecc.

Dovranno in ogni caso essere ottemperate le disposizioni previste dal Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa nonché quanto previsto dal Regolamento per le attività rumorose e quanto previsto dal regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

La concessione in uso di porzioni di verde pubblico per l'esecuzione di lavori su proprietà confinanti potrà avvenire solo se verrà comprovata l'impossibilità di intervenire in altro modo.

L'autorizzazione all'uso di porzioni di verde pubblico dovrà essere richiesta come previsto dall'art. 4 del Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, copia della domanda in carta libera dovrà essere trasmessa al gestore, con almeno 15 giorni di anticipo, il gestore provvederà a trasmette il proprio parere all'Amministrazione Comunale che deciderà in merito.

A titolo di garanzia per corretto uso dell'area e per il ripristino di eventuali danni, il richiedente dovrà prestare garanzia al gestore mediante fideiussione bancaria o assicurativa (di durata non inferiore a 120 giorni).

L'importo della garanzia sarà di Euro 2500 più Euro 2 ogni mq di area a verde occupata o soggetta a traffico veicolare; il richiedente dovrà inoltre versare all'Amministrazione Comunale quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico.

Per concessioni in uso di durata inferire a 5 giorni, nel caso siano da garantire somme inferiori a 3500 Euro, potrà essere fornito a garanzia assegno bancario non trasferibile intestato al gestore.

Nell'autorizzazione che verrà rilasciata a firma del Dirigente comunale competente sarà specificata la durata massima dell'occupazione (compresi i tempi per montaggio e smontaggio allestimenti) che sarà in ogni caso inferiore a 30 giorni (nel caso di occupazioni per l'esecuzione di lavori potrà essere concessa proroga a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale. l'Amministrazione Comunale potrà inoltre concedere autorizzazioni della durata massima di giorni 65 per manifestazioni a carattere nazionale o internazionale che comportino ingenti operazioni di allestimento).

Soltanto nel parco della Liberazione e Pace è facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'uso di porzioni del parco per utilizzazioni contemporanee da parte di più soggetti per attività ricreative-culturali, purché su aree diverse come indicato nella delibera del Consiglio Comunale n° 97 del 2 maggio 1996.

Alla scadenza dell'occupazione i luoghi dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati; il gestore del servizio verde pubblico provvederà ad accertare lo stato dei luoghi e, qualora si riscontrassero danni, richiederà il ripristino in tempi brevi (entro 10 gg) trascorsi i quali il gestore provvederà direttamente al ripristino, rivalendosi poi sul titolare della concessione.

I lavori di ripristino eseguiti dal Gestore verranno contabilizzati in base al prezziario Assoverde con una maggiorazione del 20% i danneggiamenti alle alberature saranno stimati in base alla metodologia illustrata nell'allegato A.

Qualora le somme prestate a garanzia non fossero sufficienti a coprire le spese per il ripristino, il richiedente la concessione in uso è comunque tenuto al pagamento integrale dei danni provocati.

Nel caso in cui alla scadenza dell'occupazione l'area risultasse ingombrata da materiali di qualsiasi natura, il richiedente è tenuto a versare al gestore una somma pari al 5% della garanzia prestata per ogni giorno di ritardo; dopo il quinto giorno di ritardo il richiedente è tenuto a versare al gestore una somma pari al 10% della garanzia prestata per ogni giorno di ritardo dopo 10 giorni

complessivi di ritardo il gestore provvederà alla rimozione e allo smaltimento del materiale e al recupero delle relative spese.

Nel periodo dell'occupazione il richiedente rimane responsabile dell'area e di eventuali danni a terzi legati all'attività svolta; sono inoltre a carico del richiedente le operazioni di manutenzione e pulizia dell'area.

Per le manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate dall'Amministrazione Comunale non è prevista la costituzione di garanzie e saranno comunque comunicate con anticipo al gestore.

La corresponsione di somme a garanzia di eventuali danneggiamenti delle aree a verde non è inoltre prevista per le concessioni in uso di durata inferiore a tre giorni che non si prevede comportino danneggiamenti al verde pubblico. Il concessionario rimane comunque responsabile di eventuali danni.

Le autorizzazioni all'occupazione di aree a verde pubblico per l'esercizio di mestieri girovaghi e mestieri artistici di cui all'art. 9 del *Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa* di durata superiore a giorni 5 potranno essere concesse nelle aree di cui all'allegato G.

7.5 – Salvaguardia delle funzioni estetiche degli spazi verdi

E' fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria fissa o mobile all'interno delle aree verdi (aiuole, aiuole spartitraffico, parchi e giardini) o al loro margine con la sola eccezione delle installazioni pubblicitarie posizionate dal gestore del verde pubblico.

Le installazioni pubblicitarie, comunque, non potranno superare il numero di una ogni 3000 mq di superficie a verde.

Il gestore dovrà versare le relative tasse . I proventi derivanti dalla concessione di spazi pubblicitari saranno rendicontati alla Amministrazione Comunale ed impiegati per iniziative e progetti inerenti il verde pubblico.

E fatta deroga al presente comma per i cartelli informativi posti direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Verde realizzato a scomputo di oneri di urbanizzazione

8.1 – Progettazione delle aree verdi

La realizzazione di opere a verde pubblico (aree a verde pubblico, verde elementare, parcheggi o viali alberati ecc.) a scomputo di oneri di concessione edilizia è subordinata alla realizzazione di un progetto di sistemazione del verde in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento, tale progetto se relativo ad aree a verde di superficie maggiore a 3000 mq sarà redatto da un tecnico specializzato abilitato (Agronomo, Forestale, Architetto paesaggista).

Tale progetto di sistemazione del verde, deve comprendere:

- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli

impianti - irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc. -, nonché viabilità, passi carrai e utenze, aeree e sotterranee, attigui all'area di intervento);

- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde ed eventuale piano di diradamento delle alberature;
- eventuale piano di tutela del verde esistente.

Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico (zone inserite in aree protette), dovrà inoltre tenere conto delle esigenze del territorio e prevedere una corretta destinazione d'uso delle aree verdi.

I progetti (in doppia copia) saranno presentati al gestore.

Per i giardini di superficie inferiore a 1000 mq e per il verde elementare, il gestore provvederà a rilasciare l'approvazione.

Per i giardini di superficie eccedente i 1000 mq, il gestore provvederà a rilasciare un disciplinare per la realizzazione e la conduzione delle opere.

Per le aree verdi eccedenti i 3000 mq l'approvazione sarà rilasciata dal servizio competente al verde pubblico del Comune al quale il gestore trasmetterà la pratica.

8.2 – Parametri per la realizzazione del verde pubblico

Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.

Gli standard di tale superficie sono fissati dal PRG.

Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

- nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:
- 40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo);
- nelle zone produttive:

50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità).

In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

Tali coperture sono da calcolarsi secondo le proiezioni della chioma delle principali specie arboree, sulla base della seguente tabella :

CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONEDELLA CHIOMA A MATURITÀ

Prima grandezza	Seconda grandezza	Terza grandezza
Sup. copertura mq 30	Sup. Copertura mq 15	Sup. Copertura mq 7,5
Ippocastano	Ippocastano rosso	Albizzia
(Aesculus	(Aesculus x carnea	(Albizzia julibrissin)
hippocastanum)	"Briotii")	
Ailanto	Orniello	Ontano nero

(Ailanthus altissima)	(Fraxinus ornus)	(Alnus glutinosa)
Platano	Frassino ossifillo	Langestroemia
(Platanus x acerifolia)	(Fraxinus oxycarpa)	(Lagestroemia indica)
Bagolaro	Ginkgo	Albero di Giuda
(Celtis australis)	(Ginkgo biloba)	(Cercis siliquastrum)
Frassino maggiore	Spino di Giuda	Olivello di Boemia
(Fraxinus excelsior)	(Gleditsia triacanthos "Inermis")	(Eleagnus angustifolia)
Liriodendro	Carpino	Cipresso
(Liriodendron	(Carpinus betulus)	(Cupressus sempervirens)
tulipifera)		
Magnolia		Nespolo del Giappone
(Magnolia grandiflora)		(Eryobotria japonica)
Pino da pinoli		Melia (Melia azaderach)
(Pinus pinea)		
Pioppo bianco		Pioppo cipressino
(Populus alba)		(Populus nigra "Italica")
Olmo siberiano		Robinia (Robinia
(Ulmus pumila)		pseudoacacia e Robinia
		pseudoacacia
		"umbraculifera")
Leccio		Pero da fiore
(Quercus ilex)		(Pyrus calleryana)
Farnia		Salice fragile
(Quercus robur)		(Salix fragilis)
Quercus x turneri		Salice da vimini
		(Salix viminalis)
Tiglio		Tasso
(Tilia sspecie varie)		(Taxus baccata)

Per le essenze a portamento cespuglioso si considera una copertura di mq 0,8; le piante a portamento cespuglioso potranno essere impiegate per la formazione di gruppi arbustivi o siepi. Per quanto attiene l'individuazione delle specie è necessario attenersi ai criteri indicati all'art.5.1 del presente Capitolo.

Saranno comunque da evitare le specie sotto elencate in tutte le loro varietà e cultivar:

- Tutti gli abeti (genere *Abies e Picea*)
- Tutti i larici (genere *Larix*)
- I noci esotici (generi Carya e Pterocarya);
- Le betulle (genere *Betula*);
- I faggi (genere Fagus e Nothofagus);
- L'ailanto (*Ailanthus altissima* o *A. glandulosa*)
- Il sommaco maggiore (*Rhus typhina*);
- Tutte le Agavacee, le Palmacee e le Musacee.

Le dimensioni minime delle piante da mettere a dimora sono:

- Alberi di Prima grandezza circonferenza del tronco ad un metro di altezza cm. 20-25;
- Alberi di seconda grandezza circonferenza del tronco ad un metro di altezza cm. 18 -20;

- Alberi di terza grandezza circonferenza del tronco ad un metro di altezza cm. 16-18;
- ➤ Quercus Ilex circonferenza del tronco ad un metro di altezza cm. 18-20;
- ➤ Pinus Pinea circonferenza del tronco ad un metro di altezza cm. 25-30;
- Alberi a portamento fastigiato altezza m. 4 4,5;
- ➤ <u>Cespugli per la formazione di siepi</u> (alloro, lauro, ligustro, eleagnus, photinia ecc.) altezza cm. 100 –125;
- Altri cespugli per la formazione di siepi e gruppi altezza cm 80-100, con la sola eccezione dei cespugli a sviluppo contenuto (buxus sempervirens, abelia, cistus, rosai a cespuglio ecc.) che potranno avere altezza minima di cm. 35;
- ➤ Piante rampicanti altezza cm 150-200;

Nelle zone esterne al centro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento, residenziale o produttivo, e le zone agricole sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva, con eventuale rete metallica interposta.

Tutte le piante arboree ed arbustive dovranno essere fornite di impianto di irrigazione a goccia per favorire il buon esito della piantagione; dovranno inoltre essere realizzati almeno n° 3 idranti da mm. 32 ogni 1000 mg:

L'impianto irriguo dovrà essere collegato alla rete idrica cittadina e/o prevedere fonti di approvvigionamento alternative (pozzi, acquedotto industriale, vasche di accumulo).

Nelle aree a verde pubblico dovranno essere poste in opera n° 5 panchine ogni 1000 mq di superficie a verde e n° 5 cestini porta rifiuti.

In ogni area a verde di superficie eccedente i 2000 mq dovrà essere posta in opera una fontanella.

Dovranno essere realizzate superfici pavimentate (vialetti e piazzole) pari a circa il 10% della superficie totale, tale parametro ha carattere indicativo in quanto la necessità di tali strutture dipende fortemente dalla forma dell'area, dall'ubicazione ecc., e sarà concordato in fase di approvazione del progetto.

Le aree a verde pubblico dovranno inoltre essere completate con superfici prative realizzate a regola d'arte, impianto di illuminazione e, se necessario, canalette o fognature per lo scolo delle acque.

In caso di interventi di realizzazione di aree a verde in fregio a complessi residenziali potrà essere richiesta l'installazione di n° 2 attrezzature ludiche ogni 1000mq, per tali attrezzature ludiche dovrà essere fornita certificazione attestante la rispondenza della costruzione e del montaggio alle norme UNI EN 1176 e UNI EN 1177, i rivestimenti delle superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto ove previste dalla norma devono essere del tipo in gomma.

8.3 – Modalità e tempi per la realizzazione delle opere e per i collaudi.

Modalità e tempi per la realizzazione delle aree a verde pubblico saranno concordati con il gestore, al quale dovrà, inoltre, essere data comunicazione scritta dell'inizio dei lavori con almeno tre giorni di anticipo.

Dovrà inoltre essere data comunicazione della data di ultimazione dei lavori entro 7 giorni.

Il collaudo delle opere a verde viene effettuato dal gestore, dopo la conclusione dei lavori stessi, nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 30 aprile; dovrà essere corrisposto al gestore un compenso da concordare (compreso fra 1,3 e 2,5 Euro/mq) per l'onere relativo alla garanzia di attecchimento delle piante.

Il gestore trasmette all'Amministrazione Comunale l'esito del collaudo. Nel caso di esito favorevole verrà consegnata al gestore l'area verde per le successive manutenzioni.

Articolo 9 - Aree a verde diverse

9.1 – Aree a verde agricolo e non all'interno dei centri abitati o in fregio alla pubblica viabilità

Al fine di garantire il decoro e la salubrità dell'ambiente e per contrastare la diffusione degli incendi, è fatto obbligo ai proprietari di terreni, posti all'interno dei centri abitati, di provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre; al di fuori del centro abitato i proprietari di terreni avente il fronte sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, dovranno provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre, su una fascia della profondità di almeno m 20 dal bordo strada.

9.2 – Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte

E' vietato incendiare e/o diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere.

9.3 – Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade

Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua fiancheggianti le strade, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre, al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. I residui vegetali derivanti dallo sfalcio dovranno essere avviati alla raccolta differenziata dei rifiuti. E' vietato l'abbandono dei residui nell'alveo o sulle sponde dei fossi e canali

L'obbligo di sfalcio non si applica per i fossi e canali la cui manutenzione è affidata all'ente pubblico.

9.4 – Salvaguardia delle siepi, delle siepi alberate e degli arbusteti.

Sono vietati i seguenti interventi:

- l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione;
- la realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore ad un metro dal limite esterno della siepe o dell'arbusteto;
- l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai cm 5.

In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, d'altezza non inferiore ai cm.120 per gli arbusti e con alberi la cui circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non sia inferiore ai cm.20. Le pavimentazioni andranno demolite ed in generale si dovrà operare in modo da ripristinare lo stato dei luoghi.

E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante (rovi - *Rubus sp.*.; vitalba - *Clematis vitalba*; robinia - *Robinia pseudoacacia*; indaco bastardo - *Amorpha fruticosa*; ailanto - *Ailanthus altissima ecc.*).

Deroghe a tali norme possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica, che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o alberi interessati.

9.5 – Salvaguardia degli specchi d'acqua e dei corsi d'acqua minori

A distanza inferiore a m 30 da specchi e corsi d'acqua debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- E' vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche indicate nell'allegato C con il simbolo XX.
- E' vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione.
- L'eventuale vegetazione presente attorno ai laghetti ed agli specchi d'acqua è soggetta alle norme del presente Regolamento.

CAPO II: DIFESA DEL VERDE

Articolo 10 - Difesa fitosanitaria

Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

Nei casi in cui sia indispensabile il ricorso a trattamenti con prodotti chimici si dovranno scegliere sostanze quanto più possibile rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- **efficacia** nella protezione delle piante ornamentali;
- **registrazione in etichetta** per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate:
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori;
- scarso impatto ambientale, in rapporto soprattutto alla selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
- rispetto delle normative vigenti: D.P.R.3/8/1968 n° 1255; D.M. 6/3/1978; D.M. 31/8/1979; D.M. 20/7/1980; D.P.R. n° 223/88; D.Lgs. 194/95.

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.)

In relazione al prodotto impiegato può essere necessario delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori è comunque sempre opportuno effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.

Articolo 11 - Interventi di lotta obbligatoria

In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le seguenti norme di Lotta Obbligatoria.

D.M. 17 aprile 1998 : Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata".

Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile, motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo, seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando, poi, la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici, uniti a mastici o colle viniliche.

<u>Trasporto e smaltimento del legname infetto:</u> se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried.

Potature dei platani: Nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

D.M. 27 marzo 1996 " Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica.

Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2 %, alcool etilico al 60 % o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

D.M. 29 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)

E' fondamentale l'impiego di materiale vivaistico esente dal virus.

D.M. 17 aprile 1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino " Traumatocampa pityocampa"

E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso.

In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* ssp. *kurstaki*, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto - inizio settembre.

D.M. 22 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)"

L'eventuale presenza di focolai e di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale: si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano ampi fronti, l'avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile.

Articolo 12 - controllo della vegetazione spontanea

Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde.

In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura); quando tali mezzi agronomici risultino inefficaci si potrà ricorrere all'impiego di erbicidi appositamente registrati presso il Ministero della Sanità e in ottemperanza alla Legge regionale n° 36 del 1-7 1999.

CAPO III: ALBERI MONUMENTALI E SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI

Articolo 13 - Alberi di pregio

Ferme restando in ogni caso le disposizioni del presente Regolamento, le specie arboree di particolare pregio sono individuate e regolamentate L.R. n. 60 del 13 agosto 1998 e sono soggette a particolare tutela, in base a quanto dettato dal presente Capitolo.

Articolo 14 - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale (Allegato E)

Per giardino storico s'intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico; i criteri per la salvaguardia dei girdini storici sono illustrati nell'allegato E (carta di Firenze) i giardini storici sono soggetti alla normativa dettata dal D.L. n° 42/2004 Codice dei beni culturali e paesaggistici.

Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, è testimonianza di un'epoca e di una cultura.

Come tale, il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.

La salvaguardia dei giardini storici esige che essi vengano identificati, possibilmente con l'ausilio di documenti, e censiti.

Essa impone interventi conservativi di manutenzione e restauro.

Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera.

In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.

Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione.

Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento.

L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.

In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.

CAPO IV - REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Articolo 15 - Ambito di applicazione

Fatto salvo quanto previsto anche dal vigente Regolamento di Polizia Municipale, il presente regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

Al fine di razionalizzare l'uso del verde pubblico le aree a verde sono suddivise in categorie funzionali.

Nella planimetria allegato D sono riportate le destinazioni funzionali attuali.

La modifica della categoria di ciascuna area verde viene approvata con atto della Giunta Comunale fatto salvo quanto previsto dagli atti di pianificazione urbanistica.

Per ciascuna categoria funzionale vengono indicate le prescrizioni e i divieti.

Tali divieti e prescrizioni possono essere modificati in base alle specifiche caratteristiche dell'area con ordinanza sindacale.

successivo art 16.
□ Cat. B : Parchi Urbani ,si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al successivo art 16 salvo diverse prescrizioni esposte in loco.
□ Cat. C: Giardini o aree o di particolare valore decorativo ,si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al successivo art 16 "Divieti e Prescrizioni" con la sola esclusione dei commi 17 e 18 sostituiti dai seguenti: 17 - Vietato calpestare le aree a verde 18 - Vietato introdurre animali.
□ Cat. D: Parchi gioco o di rispetto per le aree di gioco per l'infanzia, in un raggio di m 50 dalle attrezzature ludiche per l'infanzia. Sono aree da assoggettare a regolamento d'uso generale di cui al successivo art. 16 "Divieti e Prescrizioni" con la sola esclusione dei commi 9,17 e 18 modificati o sostituiti come segue: 9- E vietato l'uso, la sosta, l'introduzione di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a mano. 18 - Vietato introdurre animali.
□ Cat. E: Piste Ciclabili e aree attigue .Sono aree da assoggettare a regolamento d'uso generale di cui al successivo art. 16 "Divieti e Prescrizioni"
□ Cat. F: Aree Sgambatura per cani. Sono giardini da assoggettare a regolamento d'uso generale di cui al successivo articolo 16 "Divieti e Prescrizioni" con la sola esclusione dei commi 17 e 18 sostituiti dal seguente: 17 – Vietato permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone; i cani, sotto la diretta responsabilità del proprietario, possono essere condotti senza guinzaglio e museruola, il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.
Cat. G Aree ad uso sportivo Sono aree da assoggettare a regolamento d'uso generale di cui al successivo art. 16 "Divieti e Prescrizioni" con la sola esclusione dei commi 9,17 e 18 modificati o sostituiti come segue: 9- E vietato l'uso, la sosta, l'introduzione di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a mano. 18 - Vietato introdurre animali.
□ Cat. H Aree a verde di pertinenza delle scuole L'uso di tali aree è riservato agli utenti della scuola salvo diverse indicazioni della Direzione Didattica Sono aree da assoggettare a regolamento d'uso generale di cui al successivo art. 16 "Divieti e Prescrizioni" con la sola esclusione dei commi ,17 e 18 modificati o sostituiti come segue: 18 - Vietato introdurre animali.
□ Cat. H Aree a verde di pertinenza di edifici pubblici. L'uso di tali aree è riservato agli utenti dell'edificio salvo diverse indicazioni presenti in loco.

Sono aree da assoggettare a regolamento d'uso generale di cui al successivo art. 16 "Divieti e Prescrizioni" con la sola esclusione dei commi ,17 e 18 modificati o sostituiti come segue: 18 - Vietato introdurre animali.

□ Cat. L Aree a verde di pertinenza stradale o marginale, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al successivo art 16.

Articolo 16 - Divieti e prescrizioni

E' tassativamente vietato:

- 1. Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- 2. Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
- 3. Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, minerali e reperti archeologici; la raccolta di frutti (pigne, olive ecc.) può essere autorizzata dal gestore e gli eventuali proventi saranno interamente utilizzati per la manutenzione del verde pubblico.
- 4. La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
- 5. Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi:
- 6. Provocare danni a strutture e infrastrutture;
- 7. Inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- 8. Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e segnatamente siringhe o oggetti taglienti che possono provocare infezione;
- 9. L'uso, la sosta, l'introduzione di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano;
- 10. Lo spreco dell'acqua, il servirsene per il lavaggio di autoveicoli o quant'altro, il danneggiamento delle fontane nonché il gettare nelle medesime e nei laghetti oggetti solidi o liquidi.
- 11. L'accampamento di roulotte, attendamenti e il campeggio in genere.
- 12. Anticipare o protrarre la presenza nel parco oltre gli orari di apertura e chiusura ove stabilito e indicato.
- 13. Usare impropriamente le strutture ludiche, adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi, usare i giochi per l'infanzia avendo superato il 15° anno di età o avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco, se presente.
- 14. Accendere fuochi se non sono presenti apposite strutture; l'installazione di attrezzature per grigliate e colazioni all'aperto può avvenire solo nelle apposite aree attrezzate; la segnalazione di eventuali focolai di incendio è obbligatoria.
- 15. Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite.
- 16. Occupare in qualsiasi modo il suolo o svolgere qualsiasi attività commerciale senza le necessarie autorizzazioni.

- 17. Permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone; a tale scopo i cani devono essere condotti al guinzaglio o muniti di museruola.
- 18. Permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini , il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- 19. Qualora nelle aree a verde siano presenti chioschi per la somministrazione o la vendita di alimentari o giornali è vietata l'esposizione di prodotti all'esterno del chiosco.

20. E' vietato il gioco del pallone al di fuori delle aree appositamente adibite

CAPO V: SANZIONI E NORME FINANZIARIE

Articolo 17 - Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalle legge come reato, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Per violazioni relative al Capo I , art.2.3 "Abbattimenti" , articolo 3.2 "Potature" e art. 7.1 Tutela delle alberature si applica la sanzione amministrativa da € 75 a € 450 ; in caso di alberate di proprietà pubblica dovrà inoltre essere corrisposto un importo pari al danno arrecato valutata come descritto nell'allegato A del presente regolamento.
- Per violazioni relative al Capo I , art.3.2 "Capitozzature" si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 300.
- Per violazioni relative al Capo I art.7.1.3 "Tutela delle alberature Scavi in prossimità di alberature" e art. 7.3 "Lavori su aree a verde pubblico" per la omessa richiesta di autorizzazione allo scavo in prossimità di alberi di proprietà pubblica si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 300.
- Per violazioni relative al Capo I , art. 7.2 "Tutela delle alberature- Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere oltre alla corresponsione di un importo pari all'eventuale danno arrecato valutata come descritto nell'allegato A del presente regolamento , si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 300.
- Per violazioni relative al Capo I art.4 "Aree di pertinenza delle alberature e distanze minime da confini, utenze aeree, sotterranee e dalle linee ferroviarie" si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 225, oltre all'obbligo di ripristinare condizioni rispondenti a quanto stabilito nel regolamento.
- Per violazioni relative al Capo I art.5.1 "Nuovi impianti e sostituzioni Scelta delle specie" si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 225, oltre all'obbligo di sostituzione delle piante con altre specie o varietà previste dal presente regolamento per la zona di riferimento.
- Per violazioni relative al capo I art.9 "Aree a verde diverse" si applica la sanzione amministrativa da € 75 a € 450, oltre all'obbligo per i proprietari delle aree o altri aventi diritto a provvedere agli obblighi previsti entro 20 gg dalla notifica del verbale di accertamento della violazione.
- Per violazioni relative al capo IV art. 15 ed art.16 si applica la sanzione amministrativa da € 25 a € 150

Per le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge 24 novembre 1981 n° 689.

Per le inadempienze al presente regolamento non elencate ai comma precedenti, si applicheranno le sanzioni previste da apposite ordinanze sindacali.

Articolo 18 - Norme finanziarie

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

Articolo 19 - Vigilanza e controlli

All'accertamento delle violazioni ed alla applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento procedono gli agenti di Polizia Municipale nonchè il personale, anche di altri enti, che rivesta la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

La vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente regolamento può essere svolta anche da personale del soggetto gestore del servizio verde pubblico e da personale volontario incaricato dal Comune previo lo svolgimento di un corso di addestramento specifico.

Articolo 20 - Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.

Del presente Regolamento viene data ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione nonchè promuovendo presso le circoscrizioni momenti di illustrazione ai cittadini.

Richiamate le finalità del comma che precede, le sanzioni di cui al presente regolamento si applicano a partire da 120 giorni dall'entrata in vigore.